



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 24 marzo 2026

Il giorno 24 del mese di marzo dell'anno 2026 alle ore 12,00 si è riunita, presso la Sala Definitorio del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, in prima convocazione, l'assemblea straordinaria dell'associazione "Francesco d'Assisi un uomo, un fratello" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione, adeguato secondo le norme previste dal Codice del Terzo Settore - D.Lgs. 117/2017, successive modifiche e integrazioni, con conseguente modifica di tutte le parti dello Statuto al fine di conformarsi alla vigente normativa, comprese, in particolare, la variazione dell'oggetto per adeguamento all'art. 5 CTS e la variazione della denominazione;
- 2) Conferma del Consiglio Direttivo in carica e nomina dell'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 CTS;
- 3) Esecuzione e sottoscrizione di tutto quanto necessario o utile per l'iscrizione dell'Associazione "Francesco d'Assisi un uomo, un fratello" nel RUNTS;
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della seduta fr. Alfredo Avallone, Presidente del Consiglio Direttivo, che

CONSTATA E DA ATTO

- ✓ che l'assemblea è stata convocata a norma di statuto;
- ✓ che è presente la maggioranza qualificata di almeno i due terzi degli associati (n. 5 associati aventi diritto al voto su n. 7 associati iscritti all'Associazione come da documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti), a norma dell'art. 17 dello statuto vigente, nelle persone di fr. Marco Giuseppe Moroni, fr. Alfredo Avallone, fr. Mauro Silva, fr. Pancrazio Faiella e fr. Giov. Battista Moriconi.
- ✓ che è presente l'intero Consiglio Direttivo;
- ✓ che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Interviene alla riunione, invitata dal Presidente, la dott.ssa Paola Bossari, Dottore Commercialista e Revisore Legale.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno ed invita fr. Mauro Silva, che accetta, a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente prende la parola per illustrare il primo punto all'ordine del giorno riguardante l'adeguamento necessario dello Statuto dell'Associazione al fine di adattarlo alla Riforma del Terzo Settore.

In particolare, il Presidente informa i presenti che è necessario procedere alla modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle disposizioni previste dalla Riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017, noto come Codice del Terzo Settore o CTS) così da consentire l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza del nuovo Statuto. Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Il Presidente continua precisando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le disposizioni previste per le associazioni Enti del Terzo Settore.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) il nuovo Statuto nella sua integrità.

Al termine della discussione l'Assemblea dopo approfondito dibattito, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e annesso statuto.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente comunica che è attualmente in carica il Consiglio Direttivo, composto di tre membri, nominato in data 7 maggio 2025.

I presenti, dopo breve discussione, all'unanimità

DELIBERANO

di confermare nella carica gli attuali membri del Consiglio Direttivo nelle persone di:

- fr. Alfredo Avallone, nato a Napoli (NA) il 30/01/1964, residente in Assisi (PG), Piazza Inferiore San Francesco n. 2, codice fiscale VLLLRD64A30F839P, Presidente e legale rappresentante;
- fr. Marco Giuseppe Moroni, nato a Cassano Magnago (VA) il 26/11/1965, residente in Assisi (PG), Piazza Inferiore San Francesco n. 2, codice fiscale MRNMCG65S26C004J, Vice-Presidente;
- fr. Mauro Silva, nato a Lugagnano Val D'Arda (PC) il 27/03/1958, residente in Assisi (PG), Piazza Inferiore San Francesco n. 2, codice fiscale SLVMRA58C27E726G, Consigliere;

I consiglieri ringraziano per la fiducia e delegano il Presidente dell'Associazione a procedere all'iscrizione delle loro nomine nel RUNTS.

Il Presidente informa inoltre gli intervenuti circa la necessità di procedere alla nomina dell'Organo di Controllo, ai sensi dell'art. 30 del CTS, avendo l'Associazione superato, per due esercizi consecutivi, due dei tre limiti indicati nel medesimo articolo.

Dopo serena discussione i presenti, all'unanimità

NOMINANO

quale membro monocratico dell'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 CTS, per la durata di tre esercizi, la Dott.ssa Paola Bossari, nata a Cesena (FC) il 3 aprile 1967, residente in Savignano sul Rubicone (FC), Via Leon Battista Alberti n. 8, codice fiscale BSSPLA67D43C5730, Dottore Commercialista iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Forlì con il numero 316A in data 11 ottobre 1995 ed iscritta al Registro dei Revisori Legali dei Conti con provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana supplemento n. 45, IV Serie Speciale del 08/06/1999, numero iscrizione 75243.

La dott.ssa Bossari ringraziando per la fiducia accordata, accetta l'incarico. Il Presidente viene quindi incaricato di procedere al deposito dell'iscrizione di tale nomina nel RUNTS.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, gli intervenuti, dopo ampio e sereno dibattito, danno mandato al Presidente dell'Associazione di procedere all'iscrizione dell'Associazione medesima nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), depositando ogni necessario documento richiesto e riservandosi la facoltà di apportare al presente verbale e all'allegato statuto tutte quelle modifiche, integrazioni o soppressioni eventualmente richieste in sede di iscrizione nel RUNTS da parte dei competenti uffici.

A questo punto il Presidente passa la parola agli intervenuti e poiché nessuno raccoglie l'invito, dichiara tolta la seduta alle ore 13,30 dopo lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

(fr. Alfredo Avallone)

fr. Alfredo Avallone

IL SEGRETARIO

(fr. Mauro Silva)

fr. Mauro Silva



Registro presenze - ASSOCIAZIONE FRANCESCO D'ASSISI UN UOMO, UN FRATELLO

Numero libro soci	Nome e Cognome	Assemblea straordinaria del 24 marzo 2026 - 1ª convocazione	Assemblea straordinaria del 25 marzo 2026 - 2ª convocazione
2	TERENZIO Carmine		
3	FAIELLA Graziano Pancrazio	<i>Graziano Pancrazio Faiella</i>	
4	MORICONI Giov. Battista	<i>Giov. Battista Moriconi</i>	
7	SILVA Mauro	<i>fr. Mauro Silva</i>	
8	AVALLONE Alfredo	<i>Alfredo Avallone</i>	
9	MORONI Marco Giuseppe	<i>Marco Giuseppe Moroni</i>	
11	TENUTI Simone		

Totale aventi diritto al voto

n.7

n.7

Totale presenti

n. 5

Il Presidente
Avallone fr. Alfredo

Alfredo Avallone

Il Segretario
Silva fr. Mauro

fr. Mauro Silva



**Agenzia
Entrate**

Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Perugia

Registrato al N. 444... Mod. 3°
in data 26 MAR 2026

Firma su delega del Direttore Provinciale
L'Addetto al Servizio

L'ADDETTO AL SERVIZIO

Tiziana Volpone

Tiziana Volpone



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE****"FRANCESCO D'ASSISI UN UOMO, UN FRATELLO - ETS"****ART. 1) COSTITUZIONE**

L'Associazione denominata "FRANCESCO D'ASSISI UN UOMO, UN FRATELLO", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal presente statuto, dal D.Lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti anche Codice del Terzo Settore o CTS) e dalle norme del Codice Civile in tema di associazioni.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata dalla locuzione "Ente del Terzo Settore" e/o dell'acronimo ETS solo in costanza di iscrizione al RUNTS.

A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione "FRANCESCO D'ASSISI UN UOMO, UN FRATELLO - ENTE DEL TERZO SETTORE", in sigla denominata "FRANCESCO D'ASSISI UN UOMO, UN FRATELLO - ETS".

L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Assisi (PG), Piazza Inferiore San Francesco n. 2.

La variazione di sede legale nell'ambito del Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Essa potrà istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

L'Associazione opera a livello nazionale, aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia, pluralismo, uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale avvalendosi di prestazioni di lavoro retribuito e/o dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati o di terzi.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1,

L'ADDETTO AL SERVIZIO

Tiziana Volpone

[Firma]



del D.lgs. n. 117/2017, lettere d), i), r), u), v) come di seguito elencate e specificate:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D.lgs. n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

In funzione del perseguimento delle finalità istituzionali l'Associazione potrà:

- partecipare o aderire ad altri enti ed istituzioni che perseguono finalità istituzionali analoghe o complementari;
- collaborare con le Amministrazioni pubbliche, attivando forme di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento, partenariati e convenzioni;
- collaborare con i soggetti privati, persone fisiche ed enti, preferibilmente mediante la stipula di specifici accordi contrattuali.

ART. 5) MISSIONE, FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione persegue una missione di solidarietà e carità ispirata ai valori francescani, operando senza fini di lucro per offrire aiuto morale e materiale alle persone in stato di bisogno, in Italia e nel mondo, senza distinzione di razza, appartenenza politica o fede religiosa. La sua azione si fonda sulla promozione della dignità della persona, della pace, della fratellanza e della solidarietà universale.

L'Associazione ha come finalità principali:

- il perseguimento di finalità di beneficenza e assistenza, in favore di soggetti bisognosi di cure, sostegno e aiuto;
- il sostegno a interventi di aiuto umanitario, inclusi i progetti di assistenza sociale,



sanitaria, educativa e abitativa;

- la promozione di percorsi di istruzione, accoglienza, inclusione e promozione umana, con particolare attenzione ai poveri, ai minori, ai giovani in difficoltà, agli anziani, ai malati e alle famiglie fragili;
- la diffusione di valori di pace, solidarietà e fraternità universale, in coerenza con l'ispirazione di San Francesco d'Assisi.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione, a titolo indicativo e non esaustivo, svolge attività di:

- promozione di attività educative, culturali e spirituali volte ai ragazzi, ai giovani, agli adulti e agli anziani, finalizzate alla diffusione della cultura della cura e del dono;
- raccolta fondi e promozione di campagne solidali a sostegno di opere caritative e missionarie;
- sostegno e realizzazione di progetti in Italia e all'estero nei settori dell'assistenza ai poveri, dell'educazione, della formazione, della sanità e dell'accoglienza;
- supporto a strutture e servizi di prossimità, quali poli caritativi, mense, centri d'ascolto, farmacie solidali, alloggi per famiglie in difficoltà e percorsi di inserimento sociale e lavorativo;
- finanziamento di interventi educativi e scolastici, anche a favore di minori e giovani appartenenti a contesti sociali fragili;
- promozione di interventi sanitari e socio-assistenziali in favore di popolazioni vulnerabili;
- sostegno a opere di sviluppo comunitario e infrastrutturale, come spazi di accoglienza, scuole, centri polivalenti, pozzi, acquedotti e mezzi per raggiungere aree periferiche o svantaggiate;
- attività di sensibilizzazione e comunicazione sociale sui temi della carità, della solidarietà e dell'impegno francescano;
- istituire itinerari educativi di crescita umana e spirituale anche finalizzati a sensibilizzare giovani, adulti e anziani sui temi della cura del creato e della casa comune;
- organizzare iniziative per l'impiego del tempo libero, per vivere la comunione e la solidarietà;
- far crescere rapporti di comunione e collaborazione con altre associazioni, istituzioni o enti che operano con la medesima finalità;
- svolgere qualsiasi attività l'Associazione ritenga opportuna per il raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

ART. 6) VOLONTARI

L'associazione si potrà anche avvalere delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal



beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea degli associati. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 7) LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, di propri associati o di terzi, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del Codice del Terzo Settore, nei limiti e nelle forme previste dallo stesso con particolare riferimento all'art. 16.

ART. 8) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Nell'associazione non possono essere disposte limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, società ed altri soggetti che dichiarino nella domanda di ammissione di:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 9) DIRITTI-DOVERI ASSOCIATI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di associato. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'adesione all'Associazione comporta i seguenti obblighi:

- a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) il pagamento della quota associativa annuale e delle quote periodiche per le varie attività;
- c) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione comporta i seguenti diritti:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;



- c) accedere alle cariche associative;
- d) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.

ART. 10) MODALITA' AMMISSIONE ASSOCIATI

Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere firmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

ART. 11) QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di associato per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 12) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di associato si perde per recesso, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa (morosità), per esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:



- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. L'associato espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea degli associati, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ART. 13) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D.lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci;
- Organo di revisione legale dei conti (qualora siano presenti i requisiti di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017).

ART. 14) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZE INDEROGABILI

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati alle cariche associative.

All'Assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci (bilancio consuntivo, e, se presenti, bilancio preventivo e bilancio sociale) e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo dell'associazione, determinandone previamente il numero e deliberando se nominare anche le cariche associative o demandare questo compito allo stesso Consiglio come stabilito dall'ultimo comma del successivo art. 18;
- c. eleggere e revocare, se presenti, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale e eventuali altri organi sociali;
- d. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- e. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dagli associati espulsi e su eventuali ricorsi di aspiranti associati non ammessi;
- h. deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

Per quanto non espressamente previsto si applica in ogni caso l'art. 25 del Codice del Terzo



Settore.

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, sms) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 15) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra gli associati un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 16) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIATI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 Codice Civile.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di associati intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati in prima e seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 30 del presente Statuto.

L'Assemblea degli associati si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 24.

ART. 17) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO



Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del Codice Civile.

ART. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre a un massimo di cinque, eletti dall'Assemblea degli associati e resta in carica per quattro esercizi.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, subentra il primo (e successivi) dei non eletti; il consigliere (o consiglieri) subentrato rimane in carica fino alla naturale scadenza dello stesso Consiglio.

In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio decade l'intero organo e il Presidente deve convocare entro 15 giorni l'Assemblea degli associati per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

In occasione di ogni elezione del Consiglio, l'Assemblea degli associati ne delibera preliminarmente il numero e delibera se provvedere anche alla nomina delle relative cariche (Presidente-Vicepresidente-Segretario e Tesoriere) oppure se demandare tale compito allo stesso Consiglio. Nel caso in cui l'Assemblea degli associati non abbia provveduto ad individuare le relative cariche, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 19) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 24.

ART. 20) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE E CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo:

- a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) delibera sulle Convenzioni con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 55-56 del CTS e su ogni altro contratto, accordo, progetto stipulato con Enti Pubblici;
- f) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed



- emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- g) delibera circa l'ammissione e l'espulsione degli associati (salvo ricorso dell'interessato all'Assemblea degli associati);
 - h) determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
 - i) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - j) ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
 - k) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

La convocazione del Consiglio Direttivo avverrà nelle forme ritenute opportune rispettando, nei casi ordinari, un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente, via e-mail o attraverso qualsiasi altro strumento contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

ART. 21) PRESIDENTE -RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 22) SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'Associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 23) ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'Assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni, che possono svolgersi anche in video-conferenza conformemente a quanto indicato nel successivo art. 24.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del Codice del Terzo Settore.



I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del CTS o se facoltativamente tale funzione sia attribuita dall'Assemblea degli associati. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Esso esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e gli altri compiti e funzioni secondo il disposto dell'art. 30, comma 7 del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'Organo di Controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Con riferimento alla revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

ART. 24) RIUNIONI DI TUTTI GLI ORGANI SOCIALI IN VIDEO-CONFERENZA

Le riunioni di tutti gli organi dell'Associazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 25) PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:



- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
- g. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione;
- i. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

ART. 26) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate quali quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 27) LIBRI SOCIALI E DIRITTO DI CONSULTAZIONE DEGLI ASSOCIATI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari (se presenti);
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili all'associato che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 28) BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio che deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, o nel maggior termine di 180 giorni, quando particolari esigenze lo richiedono.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra



le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora ricavi, rendite, proventi ed entrate siano inferiori a 300.000 euro (o al diverso limite previsto dalla normativa vigente) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Oltre al bilancio, l'Associazione è tenuta a redigere e conservare gli eventuali rendiconti previsti dalle disposizioni normative, come ad esempio il rendiconto delle raccolte fondi ed il rendiconto del 5x1000.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Se vengono superati i limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore – o se facoltativamente deliberato dai propri organi – l'Associazione elabora ed approva il bilancio sociale – secondo tempi e modalità già previste per il bilancio ordinario di esercizio. Si applica integralmente in questo caso l'art. 14 del Codice del Terzo Settore

ART. 29) RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Il rendiconto della raccolta pubblica occasionale di fondi, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, sarà depositato nel RUNTS nella pratica di deposito del bilancio di esercizio.

ART. 30) LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati.

ART. 31) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato Codice del Terzo Settore.

ART. 32) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

Letto e sottoscritto in Assisi, 24 marzo 2026

Il Presidente
Avallone fr. Alfredo

Alfredo Avallone

Il Segretario
Silva fr. Mauro

Mauro Silva